

Comune di Fiorano Canavese (Torino)

**Modifica Regolamento Edilizio: Formazione, attribuzioni e funzionamento della Commissione Edilizia. Rideterminazione e definizione distanze nuove costruzioni.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che** con deliberazione consiliare n. 22 del 26.09.2002 venne approvato il regolamento edilizio sulla base del regolamento tipo emanato dalla Regione Piemonte e che il medesimo venne successivamente modificato con D.C.C. n. 17 del 21.07.2005;

**Ricordato che:**

- il Titolo I “Disposizioni generali” del predetto regolamento, disciplina la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione edilizia comunale;
- il Titolo III “Parametri ed indici edilizi ed urbanistici” del predetto regolamento, disciplina all’art. 16 la “distanza tra le costruzioni, della costruzione dal confine, della costruzione dal ciglio o confine stradale”;

**Dato atto che:**

- La Regione Piemonte con la Legge 14.07.2009 n. 20, "Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica" all'articolo 9 ha apportato modifiche alla L.R. 08.07.1999 n. 19, stabilendo che la nomina della Commissione Edilizia comunale è facoltativa;
- Con la stessa L.R., all'art. 10, sono state apportate modifiche alla L.R. 45/89 e s.m.i. eliminando la previsione del parere della Commissione Edilizia;
- Con la L.R. 32/2008 le competenze in materia di valutazione degli aspetti paesaggistici sono state attribuite alla Commissione Locale del Paesaggio, abrogando l'attribuzione delle stesse precedentemente in capo alla Commissione Edilizia in base alla L.R. 20/89 e s.m.i.;
- in precedenza, già il D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) rendeva facoltativa la commissione edilizia (art. 4 comma 2);
- La Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale 8 luglio 2009, n. 267-31038 sostituiva il comma 3 dell’articolo 16 del regolamento edilizio tipo approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999, con il seguente:  
“3. La distanza tra:  
a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un’altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;  
b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;  
c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.”

**Considerata** la difficoltà di reperire gli esperti componenti la Commissione disposti ad assumere gli incarichi senza la corresponsione di alcun gettone di presenza e rimborsi spese ma soprattutto la ferma volontà di snellire l’iter di approvazione delle pratiche edilizie con conseguente meno burocrazia;

**Ritenuto quindi:**

- prendere in considerazione la facoltà che ha l'Amministrazione Comunale di rendere facoltativa la Commissione edilizia, decisione questa che va, oltre tutto, nella direzione della semplificazione degli atti amministrativi e del risparmio;
- adeguare il proprio regolamento edilizio a quello tipo approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Regionale 8 luglio 2009, n. 267-31038 sostituendo il comma 3 dell'articolo 16 come sopra indicato;

**Viste** le modifiche da adottare al regolamento e dato atto che con l'adozione delle stesse il Regolamento Edilizio comunale resta conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte;

Acquisito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e dell'art. 147bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012 il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione del responsabile del servizio tecnico, sotto il profilo della regolarità tecnica;

Il Sindaco illustra la delibera dopo attenta discussione

Con votazione UNANIME

### *delibera*

1. di confermare la suesposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;
2. di sostituire il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 26.09.2002 e successivamente modificato con D.C.C.N. n. 17 del 21.07.2005 con il seguente:

*“1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio, non vincolante, per:*

*a. il rilascio di permessi di costruire relativi agli interventi di nuova costruzione di nuove unità abitative ricadenti all'interno delle aree normative del PRGC di completamento e di nuovo impianto singolo o vincolato a PEC nonché la nuova costruzione di nuove unità commerciali o produttive/artigianali;*

*per il rilascio di permessi di costruire relativi ai restanti interventi edilizi la Commissione sarà chiamata ad esprimere il parere preventivo non vincolante a discrezione del Responsabile del Servizio Tecnico in base alla valutazione della complessità dell'intervento stesso;”*

3. di sostituire il comma 3 dell'articolo 16 del regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 26.09.2002 e successivamente modificato con D.C.C.N. n. 17 del 21.07.2005 con il seguente:

*“3. La distanza tra:*

*a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;*

*b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;*

*c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.”*

**4.** di dare atto che il Regolamento Edilizio così modificato è conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR n. 548 - 9691 in data 29.07.1999 e di recente modificato con D.C.R. 267-31038 del 08.07.2009;

**5.** di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva a termini di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999, n. 19;

**6.** di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4, della L.R. 8.7.1999, n. 19 alla Regione Piemonte - Assessorato all'Urbanistica.

**7.** di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti di legge.

**8.** di pubblicare per estratto la presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, c. 3, della legge regionale n. 19/1999 dando atto che da quella data assumono efficacia le modifiche apportate con la presente deliberazione.